



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004318

del 14 OTT, 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 68 del Reg.

Data: 08/10/2019

OGGETTO: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Aquara. Esercizio 2018. -

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno Otto (08), del mese di Ottobre, alle ore 11,45, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo Luciano, nella sua qualità di Vicesindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio Marino		X	Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
Prof. Vincenzo Luciano	X		
Sig.ra Elvira Martino	X		Assenti i Signori: - rag. Antonio Marino -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola, titolare di questa Segreteria;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. - Dalla Residenza Comunale, 08/10/2019 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. - Dalla Residenza Comunale, 08/10/2019

La Giunta Comunale

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 - della legge 05 maggio 2009, n° 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n° 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11-bis - del D. Lgs. n° 118/2011, come modificato con D. Lgs. n° 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 - al D. Lgs. n° 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3, del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 - del 15/11/2017, con cui è stato approvata la **Revisione Straordinaria** delle partecipazioni, ex art. 24 - D. Lgs. 19 agosto 2016, n° 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n° 100;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n° 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n° 4/4 del decreto citato;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti agli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel **Bilancio consolidato** per il 2018 (All. A);

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI AQUARA PER L'ESERCIZIO 2018:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
CST SISTEMI SUD	03564090656	J.62.1	DIRETTA MISS.1 PROG. 3 MISS.1 PROG. 4 MISS.1 PROG. 7	SRL	SOFTWARE ELABORAZIONI INFORMATICHE	0,49

			MISS.1 PROG. 11			
ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI	00268520657		DIRETTA MISS.9 PROG. 4	SPA	FORNITURA IDRICA	0,90
ASMEL	12236141003		DIRETTA MISS.1 PROG. 2	SCRL	CENTR. COMM.	0,087
ASMENET	05166621218		DIRETTA	ARL	INNOVAZIONE	0,29
ATO SELE	03493760650		DIRETTA		IDRICO	0,1794
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SA2	03151600651		DIRETTA	CONS.	GESTIONE RIFIUTI	0,42

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI AQUARA
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio art. 11-ter e 11 del d.lgs. 118/2011)</i>
ORGANISMI STRUMENTALI		
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SA2	0,42	Missione 9 - Progr. 3
ATO SELE		Missione 9 - Progr. 3
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
SOCIETA' CONTROLLATE		
SOCIETA' PARTECIPATE		
CST SISTEMI SUD	0,49	Missione 1 - Progr.3-4-7-11
ASIS Salernitana reti ed impianti	0,90	Missione 9 - Progr. 4
ASMEL	0,032	Missione 1 - Progr. 2
ASMENET	0,29	Missione 1 - Progr. 2

VERIFICATO come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati **referiti all'anno 2018**, all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Denominazione	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
CST SISTEMI SUD	J.62.1	0,49	2018	Affidamento diretto servizi

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI		0,90	2018	Affidamento diretto servizi
ASMEL		0,032	2018	Affidamento diretto servizi
CONSORZIO BACINO SA 2		0,42	2018	Affidamento diretto servizi

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Denominazione	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio
ASMENET		0,29	
ATO SELE		0,1794	

RILEVATO che:

- il **principio** contabile applicato, concernente il bilancio consolidato (**Allegato n° 4/4**), al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° **118**, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n° **126**, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica** agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette** a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce** le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RILEVATO quindi, di impartire alle società inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il **2018**, le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- **trasmissione** dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) **entro il termine del 29/09/2019** (entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento);
- **le indicazioni** di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° **139/2015** i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - le informazioni** necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D. Lgs. n° **118/2011**, se non presenti nella nota integrativa;
 - la riclassificazione** dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'**allegato 11** al D. Lgs n° **118/2011**;
- **le istruzioni** necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile **4/4**, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo- compatibili con la disciplina civilistica);

RITENUTO pertanto opportuno, fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio **2018**;

DATO ATTO che, dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n° 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica**, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

A VOTAZIONE favorevole unanime e palese espressa per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e, dal principio applicato del bilancio consolidato, **allegato n° 4, al DPCM**;

2. DI APPROVARE i due elenchi che definiscono il **Gruppo Amministrazione Pubblica**, del Comune di **Aquara (Sa)**, il perimetro e l'ambito di consolidamento;

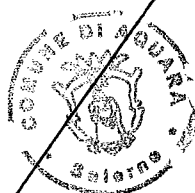
3. DI INDIVIDUARE come da elenco riportato in premessa, **le società e gli enti** componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di **Aquara (Sa)**, definendo secondo l'ulteriore elenco, parimenti riportato in premessa, il **perimetro e l'ambito** di consolidamento, da applicarsi per il **Bilancio consolidato 2018**, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui **all'allegato n° 4/4**, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n° 126 (All. A);

4. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di **Aquara (Sa)**, oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato **2018**, citate in premessa;

5. DI TRASMETTERE copia della presente all'Albo Pretorio on line;

6. DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all'art. 125 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -



Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di AQUARA

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che con l'attuale formulazione dell'art. 233-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) i suddetti enti, dal 1° gennaio 2019, «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145);
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del Dlgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D.lgs 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.lgs. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente consolidare.

FASE 1: gli organismi, enti e società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/202018, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
CST SISTEMI SUD	03564090656	1.62.01 1.62.02	Diretta Miss 1 prog 3 Miss 1 prog 4 Miss 1 prog 7 Miss 1 prog 11	SRL	Software Elaborazioni informatiche	0,49
ASIS Salernitana reti ed impianti	00268520657		Diretta Miss. 9 prog. 4	SPA	Fornitura idrica	0,90
ASMEL	12236141003		Diretta Miss 1 prog 2	SCRL	Centr. Comm.	0,087
ASMENET	05166621218		Diretta	ARL	Innovazione	0,29
ATO SELE	03493760650		Diretta		Idrico	0,1794
Consorzio Smaltimento rifiuti SA2	03151600651		Diretta Miss. 9 prog 3	Cons.	Gestione rifiuti	0,42

FASE 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia

conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1.1 Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Aquara non possiede organismi strumentali

2.1 Enti strumentali controllati

Il Comune di Aquara non possiede organismi strumentali controllati

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Il Comune di Aquara non ha enti strumentali partecipati

3. Società

Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

Il Comune di Aquara non ha non ha società controllate.

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non vi sono partecipazioni al capitale delle Società pari o superiori alle percentuali innanzi riportate.

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

<i>Enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio art. 11-ter e 11 del d.lgs. 118/2011)</i>
ORGANISMI STRUMENTALI		
Consorzio smaltimento rifiuti SA2	0,42	Missione 9 – Progr. 3
ATO Sele	0,1794	Missione 9 – Progr. 3
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
SOCIETA' CONTROLLATE		

SOCIETA' PARTECIPATE		
CST Sistemi Sud	0,49	Missione 1 – Progr. 3-4-7-11
ASIS Salernitana reti ed impianti	0,50	Missione 9 - Progr. 4
ASMEL	0,032	Missione 1 - Progr. 2
ASMNET	0,29	Missione 1 - Progr. 2

Restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Società partecipata	% partecipaz.	Attività svolta	Motivazione esclusione GAP
ASMNET	0,29	CST innovazione	Non rientra nei parametri e non ha affidamenti
ATO Sele	0,1794	Gestione idrica	Non rientra nei parametri e non ha affidamenti oltre la quota

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.**

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le

- Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

Per questo Comune non è possibile determinare i parametri in quanto ha usufruito della possibilità data dalla legge di rimandare l'approvazione del patrimonio per l'anno 2019

Pertanto non vengono fissati:

Anno _____	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di _____			
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	0,00%	0,00%	0,00%

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**AI FINI DELL'INSERIMENTO****NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL****COMUNE DI****A. SOCIETA' CST SISTEMI SUD SRL**

	Tot Attivo al 31/12/20	Patrimonio Netto al 31/12/20	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/20
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	0,00	0,00	0,00
Partecipata	929.075,00	300.735,00	484.429,00

GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento, ma risulta affidataria di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione verrà inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,49 %, quindi superiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché la società risulta affidataria di servizi in base a quanto

disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra per il valore degli affidamenti nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %.

B. SOCIETA' ASIS Salernitana reti ed impianti SPA

	Tot Attivo al 31/12/20	Patrimonio Netto al 31/12/20	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/20
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	0,00	0,00	0,00
Non pervenuti			
Partecipata	29.116.073,00	16.373.392,00	17.371.186,00
GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento e non risulta affidataria di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione verrà non inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,90 %, quindi inferiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché la società non risulta affidataria di servizi in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, non sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra per il valore degli affidamenti nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %.

C. ASMEL SCRL

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	0,00	0,00	0,00
Partecipata	4.141.635,00	1.519.535,00	3.661.433,00

GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento, ma risulta affidataria di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione verrà inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,087 %, quindi inferiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché la società risulta affidataria di servizi in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra per il valore degli affidamenti nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %.

D. ASMNET ARL

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	0,00	0,00	0,00

Partecipata	2.679.612,00	262.814,00	409.026,00
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento e non risulta affidataria di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione non verrà inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,29 %, quindi inferiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché la società non risulta affidataria di servizi in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, non sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra per il valore degli affidamenti nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %.

D. ATO SELE

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	0,00	0,00	0,00
Partecipata			

GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento e non risulta affidataria di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione non verrà inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,1794 %, quindi inferiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché il Consorzio non risulta affidataria di servizi in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, non sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra per il valore degli affidamenti nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %. Non ha affidamento diretto di servizi.

D. Consorzio Bacino SA2

	Tot Attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2016
Comune di Aquara	0,00	0,00	0,00
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	0,00	0,00	0,00
Partecipata	33.068.867,00	- 6.975.192,00	20.429.978,00

GIUDIZIO	RILEVANTE/IR RILEVANTE	RILEVANTE/IRRILEV ANTE	RILEVANTE/IRRILEVA NTE
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non è stato possibile procedere alla verifica della rilevanza patrimoniale ed economica della partecipazione superiore al 3% e di quella cumulativa dei 3 superiore al 10%, per la mancata rilevazione dei dati patrimoniali- economici dell'Ente da sottoporre a raffronto, avendo usufruito dalla proroga al 2019 per la determinazione del Patrimonio. Pertanto non viene determinato per questo valore la rilevanza per stabilire l'inserimento nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara partecipata direttamente alle decisioni gestionali per quota di voti inferiore al 20 per cento, ma risultante affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione verrà inclusa dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

Il Comune di Aquara detiene una quota di partecipazione pari al 0,1794 %, quindi inferiore all' 1% stabilito per la rilevanza e poiché il Consorzio risulta affidataria di servizi in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, sarà inserita nell'area di consolidamento.

Il Comune di Aquara non rientra, per il valore degli affidamenti, nella determinazione della rilevanza della partecipazione dei ricavi e proventi riconducibili all'Ente superiori all' 80 %.

VALUTAZIONE IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Ente	% Tot Attivo	% Patrimonio Netto	% Tot Ricavi Caratteristici
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018
Società _____			
Società _____			
Società _____			
Totale % dei bilanci considerati irrilevanti			

Come già riportato nel dettaglio delle singole società per tale parametro viene determinato l'irrilevanza per mancanza di dati patrimoniali ed economici dell'Ente per eseguire il confronto.

Si procederà alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza anche alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2019 quando si renderanno disponibili;

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che le società le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Aquara sono:

Denominazione	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
CST Sistemi Sud	J.62.01 e 0.2	0,49	2018	Affidamento diretto servizi
ASIS Saler. Reti-imp.		0,90	2018	Affidamento diretto servizi
Asmel		0,032	2018	Affidamento diretto servizi
Consorzio Bacino SA2		0,42	2016	Affidamento diretto servizi

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

Denominazione	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento bilancio
ASMNET		0,29	
ATO SELE		0,1794	





Letto, approvato e sottoscritto
Il Vicesindaco
F.to Prof. Vincenzo **Luciano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

L'ASSESSORE
F.to Sig.ra Elvira **Martino**



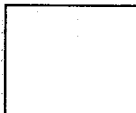
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 OTT, 2019;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 004318, in data 14 OTT, 2019, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 14 OTT, 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 14 OTT, 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni **Amendola**

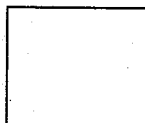
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14 OTT, 2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**